

milioni di €, quale differenza tra i ricavi complessivi pari a 1.752,6 milioni di € e i costi diretti e indiretti (transfer charge) ammontanti a 2.301 milioni di €.

Tale deficit è ridotto – a beneficio degli abbonati alla radiotelevisione – mediante l'attribuzione al servizio pubblico dei ricavi commerciali da pubblicità che residuano dopo aver imputato all'aggregato “commerciale” le risorse tratte dal mercato corrispondenti a quelle che un operatore privato avrebbe raccolto. La pubblicità riconosciuta all'aggregato di servizio pubblico ammonta a 213,1 milioni di €.

Il deficit da finanziare risulta, pertanto, pari a 335,3 milioni di € (548,4 – 213,1).

2. **Aggregato B** – Le risorse pubblicitarie assegnate a tale aggregato corrispondono a quelle di cui disporrebbe un operatore privato nazionale. Il margine economico risulta positivo per 149,1 milioni di €, con un tasso di redditività comunque attestato su un livello inferiore a quello del principale *competitor*.

Con riferimento al bilancio civilistico al 31 dicembre 2009 l'applicazione dello schema di contabilità separata pone in evidenza quanto segue:

1. **Aggregato A** - Con le stesse modalità del 2008 il disavanzo, quale differenza tra i relativi costi e ricavi, è di 437,4 milioni. Tale deficit si riduce a 337,3 milioni con l'attribuzione a tale aggregato della pubblicità residua pari a 100,1 milioni.
2. **Aggregato B** - Sempre con le stesse modalità del 2008, il margine economico risulta positivo di 117,9 milioni.

Ai fini comparativi è riportato il confronto sintetico tra le risultanze della contabilità separata 2009 e quella dell'esercizio precedente:

Valori in milioni di euro				
Confronto sintetico contabilità separata 2007/2008/2009				
	Anni di riferimento	2007	2008	2009
Tipo di aggregazione	Aggregato A	(159,0)	(335,3)	(337,3)
	Aggregato B	113,8	149,1	117,9

L'incremento del deficit dell'aggregato del servizio pubblico specifico è predeterminato del 2008 rispetto al 2007 (335 contro 159 milioni) è riconducibile, secondo l'analisi effettuata dalla stessa Società, agli effetti legati ai grandi eventi sportivi presenti negli esercizi pari (Olimpiadi estive di Pechino e Campionati Europei di Calcio in Svizzera ed Austria), il cui rilevante costo ricade integralmente nell'aggregato di esercizio pubblico. Incide, inoltre, l'incremento dell'ammortamento degli investimenti della Fiction e l'incidenza del costo del capitale. Contribuisce infine il più elevato vincolo di affollamento pubblicitario, connesso alla flessione del fatturato 2008.

Per l'esercizio 2009 il deficit dell'aggregato A è pari a 337 milioni di Euro, di contro ad un risultato positivo dell'aggregato B pari a 118 milioni di Euro.

Le risultanze del servizio pubblico per il 2009, pur in assenza dei grandi eventi sportivi, presenti negli esercizi pari, rimangono sostanzialmente invariate rispetto al 2008. Le cause possono ricondursi - secondo l'analisi svolta dalla Società - da un lato ai maggiori oneri legati al potenziamento dell'offerta (digitale terrestre) e dall'altro al minor valore della pubblicità residua (100,1 milioni contro 213,1 milioni del 2008) insieme al venir meno di alcune sopravvenienze.

10.3 Contabilità separata come strumento per la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico

I bilanci degli esercizi 2008 e 2009, come pure per gli anni precedenti, non contengono la contabilità separata degli esercizi stessi, stante la diversa tempistica stabilita in materia dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005. In base all'articolo 3, commi 3 e 4, di tale delibera la contabilità separata va compilata da parte della RAI entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio e la società di revisione deve completare i suoi lavori entro i successivi 60 giorni.

La citata delibera nulla dispone in ordine alle modalità da seguire per rendere pubblico il documento contenente i dati della contabilità separata. Tale documento è trasmesso alla menzionata Autorità ed al Ministero vigilante affinché possa quest'ultimo tenerne conto in sede di determinazione della misura del canone di abbonamento.

Nella Relazione degli Amministratori al bilancio d'esercizio sono riportati soltanto i risultati intermedi e finali della contabilità separata dell'esercizio precedente.

Pertanto giova ribadire quanto già espresso da questa Corte nella precedente relazione, in ordine alla necessità dell'inclusione della contabilità separata nel bilancio

d'esercizio, - così come dispone la citata disposizione di legge - che verrebbe a consentire un'informazione assai più completa sull'andamento della gestione della società concessionaria del servizio pubblico, offrendo la possibilità, a chi ne ha interesse, di confrontare i dati della contabilità stessa con quelli del bilancio d'esercizio cui si riferisce.

Si fa presente al riguardo che, in linea generale, il sistema contabile applicato per la rilevazione dei fatti gestionali non soddisfa di per sé l'esigenza della trasparenza della gestione, ma ne costituisce il necessario presupposto. La trasparenza circa il reperimento e l'impiego delle risorse finanziarie si ottiene normalmente mediante la pubblicità dei conti, che, nel caso di specie, dovrebbe avvenire mediante l'inserimento della contabilità separata nel bilancio d'esercizio, o mediante l'accesso ai conti stessi, al fine di consentire all'esterno di verificare i criteri di rilevazione e di aggregazione effettivamente seguiti per la determinazione del loro valore.

Va rilevato comunque che il Contratto – ancora non approvato in via definitiva dal Ministero concedente - e riferito al triennio 2010–2012, sul quale si è recentemente espressa per il parere obbligatorio e non vincolante la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, dovrebbe contenere una specifica norma che estende la conoscibilità delle risultanze della contabilità separata.

Infatti, all'articolo 27, rubricato "Gestione economico-finanziaria e trasparenza nella comunicazione esterna", si legge – al comma 6 - « Al fine di migliorare la trasparenza nella gestione economico finanziaria del servizio pubblico, la Rai è tenuta a pubblicare sul proprio sito web il documento, comprensivo dei criteri metodologici, sui conti annuali separati certificati dalla società di revisione scelta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Testo Unico, dall'Autorità da cui risulti, sulla base dell'apposito schema approvato dalla medesima Autorità, la destinazione delle risorse pubbliche e, in particolare, a fornire adeguata comunicazione circa i costi afferenti la programmazione televisiva e la programmazione radiofonica rientranti nell'ambito delle attività di servizio pubblico.»

11. Il canone di abbonamento

11.1 Il canone quale strumento di finanziamento pubblico

Il pagamento del canone di abbonamento Rai, a norma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radiodiffusioni, indipendentemente dalla quantità e dalla qualità dei programmi captati.

Con il decreto ministeriale del 19 novembre 1953, l'assoggettamento all'obbligo del pagamento del canone è stato trasferito ai possessori di apparecchi per la ricezione delle trasmissioni televisive. Il pagamento del canone legittima il suo titolare e gli appartenenti al suo nucleo familiare a detenere apparecchi televisivi in ogni residenza o dimora.

La Corte costituzionale, con le sentenze del 12 maggio 1988, n. 535, e del 17-26 giugno 2002, n. 284, ha riconosciuto al canone la natura sostanziale di imposta.

Dalla Corte è stato inoltre delineato il rapporto tra Stato e società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, basato sulla necessità ed opportunità del finanziamento pubblico effettuato tramite la riscossione del canone di abbonamento da parte dello Stato e da questo versato pro-quota alla stessa società, come corrispettivo dell'attività ad essa demandata.

Di conseguenza, la legittimità dell'imposizione è fondata non sulla possibilità del singolo utente di usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo, al cui finanziamento il canone è destinato, ma sulla semplice detenzione di un apparecchio televisivo, indipendentemente dall'utilizzo che ne venga fatto. Il presupposto dell'obbligazione è, pertanto, rappresentato dal possesso dell'apparecchio televisivo.

L'obbligo tributario relativo al canone concerne il pagamento per l'abbonamento delle famiglie (ordinario) e quello relativo ad altri soggetti (speciale), la cui misura è annualmente determinata dal Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, in osservanza dei parametri sanciti, ora, dal D. Lgs. n. 177 del 2005.

I rapporti tra la RAI ed il Ministero delle finanze (ora dell'economia e delle finanze), in materia di riscossione del canone di abbonamento, sono stati disciplinati fino al 1° gennaio 2001 da convenzioni stipulate dal competente ufficio del Ministero e successivamente approvate con decreto del Ministro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'uso del decreto ministeriale per l'approvazione della convenzione conferiva alla stessa la natura sostanzialmente regolamentare, con efficacia normativa "erga

omnes". La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto e della convenzione si inquadra negli adempimenti necessari per garantire il rispetto del principio della trasparenza dell'azione amministrativa in tale materia.

In seguito alla istituzione delle Agenzie fiscali, che hanno il compito, tra l'altro, di stipulare le convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999, l'Agenzia delle entrate, in data 2 gennaio 2001, ha stipulato con la RAI la nuova convenzione, con validità fino 31 agosto 2014, per disciplinare i rapporti tra le stesse parti in materia di riscossione dei canoni di abbonamento radiotelevisivi. La convenzione, non essendo più soggetta all'approvazione da parte del Ministro, diventa immediatamente esecutiva per entrambe le parti.

In base a tale convenzione, la RAI è tenuta, tra l'altro, a mettere a disposizione dell'Agenzia delle Entrate il personale e le strutture necessari per gli adempimenti di natura amministrativo-contabile e per la trattazione di pratiche relative a contestazioni, a recuperi e rimborsi connessi alla gestione degli abbonamenti.

A tal fine, l'art. 29 del contratto di servizio per il triennio 2003/2005, riprodotto nell'articolo 33 del contratto di servizio relativo al triennio 2007/2009, impone alla RAI di mettere a disposizione "dell'Ufficio Registro Abbonamenti Radio e TV (U.R.A.R.-TV) di Torino strutture, mezzi, e personale....., nonché i locali occorrenti..".

Gli obblighi della suddetta convenzione, secondo l'attuale organizzazione, sono assolti dalla "Direzione Amministrazione Abbonamenti", con sede a Roma. Ad essa fanno capo:

- 1 struttura di staff -"Pianificazione e Coordinamento", ubicata a Torino;
- 3 strutture di *line* ubicate a Torino: Gestione abbonamenti; Normativa e Morosità; Sviluppo abbonamenti;
- 19 funzioni regionali ubicate presso ciascuna Sede regionale, oltre a 2 funzioni presso le province autonome di Trento e Bolzano.

Il contingente di personale complessivamente addetto allo svolgimento di tale servizio ammonta a circa 250 unità.

L'Agenzia delle entrate, attraverso lo "Sportello Abbonamenti alla Televisione" (S.A.T.), oltre a curare la procedura dell'accertamento dell'entrata, vigila anche sull'attività svolta in materia dalla RAI in esecuzione della convenzione e provvede a versare alla RAI quanto di sua competenza.

La riscossione del canone per gli abbonamenti speciali per i pubblici esercizi non rientra in convenzione ed è pertanto curata direttamente dalla RAI.

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla consistenza numerica degli abbonati.

Andamento canoni abbonati				
Anni di riferimento	2007	2008	2009	
Nuovi	434.228	411.177	401.457	
Rinnovi	15.462.729	15.528.437	15.566.315	
Totale abbonati paganti	15.896.957	15.939.614	15.967.772	
Morosi	664.827	738.965	788.719	
Iscritti a ruolo	16.561.784	16.678.579	16.756.491	
Disdette	338.592	294.382	323.545	

11.2 L'entrata proveniente dai canoni di abbonamento

Nel prospetto che segue sono indicati, per ogni esercizio in riferimento, il ricavo dai canoni di abbonamento, quello dalla pubblicità, in cui sono compresi anche i ricavi da promozioni e sponsorizzazioni, e quello derivante dalla prestazione di servizi speciali rientranti nelle convenzioni stipulate dalla RAI con pubbliche amministrazioni e da altre prestazioni. Sono esclusi i ricavi dalla vendita di beni.

I dati sono stati desunti dal conto economico e dai prospetti illustrativi contenuti nella Nota Integrativa.

Ricavi RAI						
Anni di riferimento	2007	%	2008	%	2009	%
Canone (a)	1.566,9	54,2%	1.602,9	55,7%	1.629,6	56,3%
Pubblic. (b)	1.136,9	39,4%	1.095,7	38,1%	908,6	31,4%
Altre	184,8	6,4%	179,2	6,2%	356,4	12,3%
Totali	2.888,6	100%	2.877,8	100%	2.894,6	100%
Valore della produzione	3.002,1		3.057,7		3.035,7	
Entrate/val. produz.	96,2%		94,1%		95,4%	

(a) Comprese le utenze speciali

(b) Comprese quelle per promozioni e sponsorizzazioni

L'aumento del ricavo dai canoni di abbonamento del 2008, oltre che dall'aumento del numero degli abbonati, deriva anche dall'incremento, pari rispettivamente all'1,92% della misura unitaria del canone.

L'entrata derivante dai canoni di abbonamento, come emerge dai dati riportati nei precedenti prospetti, è la fonte più importante delle risorse finanziarie della RAI e supera mediamente di oltre 13 punti percentuali quella proveniente dalla raccolta pubblicitaria.

La voce "Altre entrate" concorre mediamente alla formazione del valore complessivo di tali entrate nella misura di circa 6 punti percentuali. Inoltre, l'entrata complessiva di queste fonti rappresenta oltre il 96% del valore della produzione. Da ciò discende la fondamentale importanza che assume l'entrata proveniente dai canoni di abbonamento per la gestione della RAI, anche a causa della sensibile riduzione dell'entrata da pubblicità determinatasi già dal 2008.

Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 11 dicembre 2009, la misura del canone per l'anno 2010 è stata stabilita in euro 109,00. Tale importo comprende l'IVA e la tassa di concessione governativa.

Nel prospetto che segue è indicato l'importo annuo del canone di abbonamento per ogni esercizio considerato dal presente referto.

Importo annuo canone			
Anni di riferimento	2007	2008	2009
Canone	104,0	106,0	107,5

Giova segnalare che, nella Relazione degli Amministratori ai bilanci d'esercizio, è sostenuto che il mancato adeguamento della misura del canone di abbonamento, quantomeno all'andamento del tasso di inflazione, deve ritenersi la principale causa dei modesti risultati economici conseguiti dall'Azienda nel corso degli ultimi esercizi.

11.3 L' evasione dall'obbligo di abbonamento

Problema di difficile soluzione è quello della consistente evasione dall'abbonamento alla televisione.

Per poter contrastare efficacemente il fenomeno dell'evasione, sarebbe necessario procedere all'acquisizione dei nominativi dei potenziali possessori di apparecchi televisivi.

Ad avviso della RAI, tali nominativi possono essere ricavati consultando gli archivi anagrafici in possesso dei Comuni, alcuni dei quali, come evidenzia la stessa RAI, oppongono un netto rifiuto, adducendo argomentazioni fondate sul rispetto dei vincoli posti dalla legislazione in materia anagrafica e sulla disciplina della privacy.

Per contrastare tali obiezioni, la Rai si è munita di pareri favorevoli da parte del Ministero dell'interno e del Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre svolto attività finalizzate ad illustrare ai responsabili degli Uffici anagrafici, anche mediante apposite riunioni, il quadro normativo che legittimerebbe la comunicazione dei dati in parola.

Ciononostante, una parte dei Comuni, secondo l'Azienda, continua a negare la fornitura dei dati contenuti nei loro archivi, adducendo l'inesistenza di una precisa disposizione di legge che sancisca un esplicito obbligo in tal senso.

In passato, i dati personali potevano essere ricavati dagli elenchi telefonici.

Attualmente, in seguito alle prescrizioni adottate in materia dal Garante per la protezione dei dati personali, solo un'esigua quantità è utilizzabile a tale fine. Tale possibilità è risultata ulteriormente limitata in seguito ad una sentenza (12/5/2005) del Tribunale di Roma, appellata dalla RAI, che ha ritenuto non legittimato lo "Sportello Abbonamenti alla Televisione" (S.A.T.) - e per suo conto la Rai - all'utilizzazione dei dati provenienti da archivi privati, anche se acquisiti con il consenso degli interessati.

In sostanza, tale sentenza ha vietato alla Rai di raccogliere i dati personali di coloro che acquistano apparecchi televisivi presso i rivenditori e di trattare ulteriormente i dati già raccolti. Tali informazioni, che fino al 1994 dovevano essere obbligatoriamente fornite alla Rai, rivestono particolare importanza, trattandosi di notizie certe sul possesso di un apparecchio televisivo.

Con sentenza depositata il 3 maggio 2010 la Corte di Appello di Roma ha riformato la suddetta sentenza, annullando il provvedimento con cui il Garante per la protezione dei dati personali in data 5 dicembre 2001 aveva vietato alla Rai la raccolta

ed il trattamento dei dati personali comunicati dai rivenditori TV. Si vedranno nei prossimi anni gli effetti di tale sentenza.

Quanto alle visite dirette, l'Azienda fa presente che gli accertamenti domiciliari da parte di propri funzionari, a suo tempo previsti dal citato Regio Decreto-Legge n. 246 del 1938, non hanno mai trovato concreta applicazione, non essendo mai stato emanato il decreto interministeriale (Finanze, Giustizia e Interno) previsto dallo stesso testo normativo. In ogni caso, va aggiunto che anche se fosse stato emanato, tale provvedimento non sarebbe più operativo, atteso che, in base alle vigenti disposizioni sulla inviolabilità del domicilio, per effettuare ispezioni domiciliari occorre il mandato dell'Autorità giudiziaria.

Pertanto, l'attività di prevenzione e contrasto all'evasione è svolta, quasi esclusivamente, con azioni di persuasione nei confronti dei soggetti individuati come potenziali evasori, nei due seguenti modi: mailing; si tratta di lettere firmate dal Direttore della Direzione Amministrazione Abbonamenti, che espongono il timbro dell'Agenzia delle Entrate; (ogni anno ne vengono spedite circa 6 milioni), con le quali si invitano i potenziali possessori di apparecchi televisivi a regolarizzare la loro posizioni nei confronti della RAI; visite informative dei funzionari RAI, sotto il controllo delle Sedi Regionali, presso il domicilio, ma senza entrare nelle abitazioni, di coloro che non risultano intestatari di abbonamento.

Con tale attività ogni anno vengono acquisiti mediamente 400.000 nuovi utenti, sufficienti a compensare quelli che cessano in seguito a disdetta, garantendo, in tal modo, un modesto incremento della consistenza complessiva degli abbonati.

Alla insufficienza dei mezzi giuridici per contrastare l'evasione, vanno aggiunte alcune disposizioni del 1938, che disciplinano alcuni casi di esonero dal pagamento del canone. Si tratta della disdetta dell'abbonamento per "suggellamento", prevista dall'art. 10 del R.D.L. n. 246/1938, che in origine rappresentava il modo con cui la legge consentiva a chi non potesse o non intendesse più fruire delle trasmissioni radio di essere esonerato dal pagamento del canone, richiedendo il c.d. "insaccamento" dell'apparecchio da parte degli Uffici Tecnici di Finanza (UTF) e della Guardia di Finanza. In realtà, la norma che attribuiva la competenza alla Guardia di Finanza per il "suggellamento" è stata abrogata, lasciandola solo agli UTF, che, secondo quanto affermato dalla stessa Azienda, non riescono ad offrire la necessaria collaborazione, in quanto da tempo impegnati esclusivamente all'esazione delle accise.

Di fatto, quindi, tutti coloro che richiedono il "suggellamento" - per ora il fenomeno è limitato a circa 12.000 abbonati l'anno - possono legittimamente

continuare a detenere l'apparecchio senza pagare il canone di abbonamento, in attesa di un "insaccamento" che, nei fatti, non avverrà mai.

Sotto un diverso profilo, un'altra opportunità di evasione potrebbe aprirsi, nel prossimo futuro, per effetto dell'evoluzione tecnologica, che già permette di ricevere le trasmissioni televisive con una pluralità di strumenti diversi dal televisore tradizionale e normalmente destinati ad altre utilizzazioni, come ad es. i personal computer ed i telefoni cellulari di ultima generazione.

L'effetto economico dell'evasione è stato quantificato dalla RAI in una perdita di circa 450 milioni di euro l'anno.

Nonostante la sostanziale assenza di adeguati strumenti coercitivi, l'attività della Rai ha consentito di assicurare il massimo recupero dell'evasione possibile, concretizzato nell'acquisizione di nuovi abbonamenti ammontanti annualmente tra i 400.000 e 430.000 per il periodo dal 2007 al 2009.

La RAI ha più volte e in più luoghi sottolineato che una riduzione del tasso di evasione può essere conseguita solo attraverso la previsione di nuovi strumenti normativi, come ad esempio:

- l'introduzione di una presunzione di possesso di un apparecchio televisivo in capo a tutti i titolari di un contratto elettrico;
- l'introduzione dell'obbligo delle imprese operanti nel settore radiotelevisivo di comunicare alla Rai o all'Agenzia delle entrate i nominativi dei loro utenti clienti;
- il conferimento di maggiori poteri allo Sportello Abbonamenti alla Televisione, in analogia con quanto già previsto per le altre imposte;
- l'abolizione delle disdetta per suggellamento che si traduce nei fatti in un'evasione legalizzata, vista l'impossibilità concreta degli organi pubblici competenti di procedere alle operazioni di chiusura degli apparecchi.

Nel prospetto che segue sono indicate le percentuali di evasione dal canone ordinario riferite agli anni dal 2007 al 2009, fornite dall'Azienda. L'indisponibilità dei dati relativi al possesso di apparecchi radiotelevisivi fuori dell'ambito familiare - dovuta all'assenza di rilevazioni ufficiali sulla presenza degli stessi negli esercizi pubblici - rende impossibile stimare con attendibilità l'evasione del canone speciale.

Evasione canone			
Anni di riferimento	2007	2008	2009
% di evasione	25,0%	26,1%	26,5%

Nella tabella che segue, fornita dalla RAI, sono indicate le Regioni con più alto tasso di evasione.

Incidenza regionale evasione canone					
Regione	Campania	Sicilia	Calabria	Sardegna	Basilicata
Percentuale di evasione	45,2%	41,1%	39,1%	28,0%	27,3%

11.4 La morosità degli abbonati

Gli abbonati morosi vengono individuati dalla struttura preposta sulla base dei pagamenti ricevuti nel termine del 31 gennaio dell'anno di competenza, esteso ai 30 giorni successivi con sanzione amministrativa ridotta.

Nella tabella che segue è indicata l'incidenza percentuale del numero degli abbonati morosi sugli iscritti e quella delle disdette sugli abbonati paganti.

Morosità abbonati			
Anni di riferimento	2007	2008	2009
Percentuale di incidenza			
a) Morosi/totale iscritti	4,0%	4,4%	4,7%
b) Disdette/abbonati paganti	2,1%	1,9%	2,0%

In forza della vigente convenzione, la RAI è tenuta a fornire all'Agenzia delle entrate il supporto necessario per recuperare, in via "bonaria", i canoni, gli interessi e le sanzioni non corrisposti dagli abbonati entro le suddette scadenze.

La riscossione coattiva, successiva al recupero bonario, in passato di competenza del S.A.T., è ora svolta dalla società concessionaria della riscossione "Equitalia". Pertanto, attualmente il S.A.T., e per suo conto la Rai, cura soltanto il recupero bonario della morosità. Gli interventi della Rai, nella procedura di recupero della morosità, consistono nell'invio di un formale avviso di pagamento, eventualmente seguito da uno o più solleciti.

I nominativi di coloro i quali non abbiano provveduto al pagamento vengono trasmessi alla concessionaria "Equitalia" per l'emissione della cartella e per la successiva ed eventuale procedura esecutiva (pignoramento e vendita coattiva).

Il Collegio sindacale, come emerge dai relativi verbali, ha ripetutamente segnalato nel corso degli esercizi presi in considerazione dal presente referto l'esigenza di interventi anche normativi per risolvere l'annoso problema dell'evasione dall'abbonamento del canone e quello della morosità, facendo presente che la marcata insufficienza del gettito del canone nelle nuove misure previste rende arduo l'assolvimento degli oneri derivanti alla RAI dall'effettuazione del servizio pubblico e conseguentemente la gestione della stessa viene ingiustamente privata di risorse finanziarie indispensabili per il conseguimento dell'equilibrio di bilancio.

Oltre ai sensibili effetti negativi sul bilancio della Società concessionaria del servizio pubblico, l'evasione comporta un aggravio anche per gli abbonati adempienti, i quali, per effetto del collegamento, sia pure indiretto, tra la misura del canone annuo individuale e l'andamento dei costi del servizio pubblico - collegamento previsto dalle recenti disposizioni di legge in materia - sono obbligati a sostenere gli aumenti della misura del canone necessari per coprire i maggiori oneri del servizio pubblico.

La riduzione dell'evasione, oltre ad attivare il processo di autofinanziamento indispensabile per effettuare investimenti nelle innovazioni tecnologiche, potrebbe ridurre il fabbisogno da coprire con l'entrata pubblicitaria, in modo da rallentare la frequenza delle interruzioni dei programmi radiotelevisivi della RAI.

Nel nuovo Piano Industriale, la RAI prevede l'identificazione di azioni finalizzate al contenimento dell'evasione del canone di abbonamento.

Allo stato, peraltro, con gli attuali strumenti legali disponibili, come rilevato anche dal Collegio sindacale, non si sta riuscendo a limitare o contrastare il fenomeno.

11.5 La modalità di determinazione della misura del canone di abbonamento

L'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2005, che riguarda la determinazione della misura del canone di abbonamento annuo, prevede che *"entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verrano sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico... come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso"*.

Di conseguenza, il bilancio da prendere in considerazione ai fini della determinazione della misura del canone dovrebbe comprendere, ai sensi della disposizione contenuta nel comma 1 dello stesso articolo, anche la contabilità separata dell'esercizio precedente contenuta nel bilancio "trasmesso". La principale funzione di tale documento è quella determinare il "*costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo da coprire con il canone di abbonamento*".

Come già accennato, il modello della contabilità separata è certamente valido per dimostrare all'Unione europea che il finanziamento pubblico è inferiore al costo complessivo sostenuto dalla concessionaria per lo svolgimento del servizio pubblico, ma non può essere assunto, ad avviso di questa Corte, come parametro unico ed esclusivo per determinare la misura del canone di abbonamento, in quanto alcuni valori in essa contenuti provengono da procedure basate sull'applicazione di parametri numerici e sull'ipotetica applicazione di vincoli normativi previsti per la generalità degli operatori del settore.

A tal fine sarebbe opportuno tener conto anche dei costi derivanti dagli impegni assunti dalla RAI con la stipulazione del contratto di servizio. L'espansione di tali impegni deriva spesso da particolari disposizioni di legge, le quali, se comportano maggiori spese, dovrebbero anche indicare i mezzi per farvi fronte, come dispone in linea di principio l'articolo 81 della Costituzione. Le modalità di copertura della maggiore spesa consentirebbero alla concessionaria ed al Ministero vigilante di meglio stabilire i limiti degli impegni da assumere, che potrebbero andare oltre quelli già stabiliti nel contratto di servizio.

Lo stesso criterio dovrebbe essere seguito ogni qualvolta le parti di comune accordo stabiliscano con il contratto di servizio di espandere gli impegni del servizio pubblico rispetto a quelli indicati nel precedente contratto.

E' evidente che il collegamento tra il costo del servizio pubblico e l'entrata complessiva proveniente dalla raccolta pubblicitaria e dai canoni di abbonamento dovrebbe risultare chiaramente dal contratto di servizio, così da poter stabilire, sia pure con un ragionevole margine di approssimazione, la misura del canone unitario strettamente necessaria per far concorrere gli abbonati alla copertura dei costi del servizio pubblico.

12. Digitale terrestre

Digital Terrestrial Television (DTT) è il sistema di diffusione di segnali televisivi digitali attraverso trasmettitori-ripetitori terrestri, ricevibili con le antenne esistenti. Si tratta in sostanza una nuova modalità di trasmissione delle frequenze radiotelevisive. Con la tecnologia digitale è possibile comprimere il segnale della trasmissione, occupando meno frequenza.

Secondo la normativa europea, entro il 31 dicembre 2006 tutte le trasmissioni avrebbero dovuto essere in digitale e tutti i cittadini dell'Unione europea avrebbero dovuto munirsi di un dispositivo in grado di convertire o trasmettere i segnali digitali.

Le linee guida dello sviluppo della Televisione Digitale Terrestre prevedono da un lato la definizione, ove possibile, di accordi in grado di porre la Rai al centro del mercato dei nuovi servizi resi possibili dalla tecnologia digitale e dall'altro la proposizione di una programmazione di qualità capace di riportare il Gruppo, secondo la RAI stessa, a nuovi successi nel campo della sperimentazione.

Il calendario nazionale approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 2008 indica il 2012 come data ultima per la transizione alla tecnologia digitale terrestre delle trasmissioni televisive in tutto il territorio italiano. Il digitale terrestre è il nuovo sistema di trasmissione che utilizza il linguaggio digitale come tecnica per diffondere più programmi televisivi rispetto al vecchio sistema analogico con una qualità video e audio migliore, oltre a contenuti locali specifici per ogni territorio e canali e servizi interattivi.

La calendarizzazione indicata dal decreto ministeriale prevede che in Italia il passaggio a tale tecnologia avvenga sulla base di switch off per "aree tecniche" (spegnimento delle trasmissioni in tecnologia analogica ed accensione delle stesse in tecnologia digitale), finora preceduti da switch over (spegnimento delle trasmissioni analogiche di soli due canali, Rai 2 e Retequattro).

Per ogni area tecnica, RAI deve riprogettare la propria rete di impianti di diffusione in tecnica digitale in modo da ottimizzare le trasmissioni risultanti; deve comunicare in maniera efficace e pervasiva i dettagli del cambiamento alla popolazione interessata, fornendo l'aiuto necessario durante la transizione e monitorando la qualità dei propri segnali digitali; deve concertare accordi con gli enti locali al fine di agevolare il processo di transizione anche nelle aree marginali.

Il 30 ottobre 2008 è stata completata la transizione al digitale in Sardegna con lo spegnimento del segnale analogico, con coinvolgimento di oltre 1.600.000 persone, più di 640.000 famiglie, e con l'aumento dell'offerta televisiva RAI da 3 canali analogici

a 8 canali digitali, dando così il via al processo di digitalizzazione dell'intero paese. Il 2009 ha invece riguardato la transizione al digitale di Valle d'Aosta, Piemonte occidentale, Trentino Alto Adige, Lazio e Campania. In particolare il 15 febbraio c'è stato lo switch over della provincia di Trento, il 20 maggio quello del Piemonte occidentale, il 16 giugno quello del Lazio ed il 13 settembre quello della Campania. Il 22 settembre 2009, si è concluso il passaggio al digitale in Valle d'Aosta, interessando circa 42.000 famiglie di abbonati TV. Il 7 ottobre è toccato al Piemonte occidentale (provincie di Torino e Cuneo), interessando circa 3 milioni di persone e 900 comuni. Dal 15 ottobre all' 11 novembre, è stato il turno del Trentino Alto Adige, processo che ha coinvolto 500.000 altoatesini e 240.000 trentini. Dal 16 al 30 novembre anche il Lazio (esclusa la provincia di Viterbo) ha affrontato lo switch off che ha interessato più di 5 milioni di persone. La Campania invece ha concluso la transizione al digitale tra l'1 ed il 16 dicembre 2009 portando così al 30% (circa 15,3 milioni di abitanti) la popolazione italiana in ambiente "all digital".

13. Modalità di gestione dei rischi finanziari – Linee guida

Come risulta dalla Nota integrativa al bilancio la società RAI, per far fronte al rischio di variazione dei tassi di interesse e dei cambi, stipula contratti derivati a copertura di specifiche posizioni. I differenziali di interesse da incassare o pagare sugli *Interest Rate Swap* sono imputati a conto economico per competenza lungo la durata del contratto. I differenziali di interesse maturati e non liquidati alla data di chiusura dell'esercizio o liquidati anticipatamente rispetto alla competenza economica sono rilevati alla voce "*Ratei e risconti*". I contratti derivati di copertura dal rischio di cambio sono posti in essere a fronte di impegni contrattuali in valuta e comportano l'adeguamento del valore del debito sottostante. Il premio o lo sconto derivanti dal differenziale tra il *cambio a pronti* e a *termine* dell'operazione di copertura sono imputati a conto economico in rapporto alla durata del contratto.

In presenza di contratti che non rispettino pienamente i criteri contabili per essere definiti "*di copertura*", nel caso in cui la valutazione del mercato presenti valore negativi, si provvede all'accantonamento di tale valore in un apposito fondo per rischi.

I rischi finanziari ai quali è esposto il Gruppo sono monitorati con opportuni strumenti informatici e statistici. Una *policy* regolamenta la gestione finanziaria, con l'obiettivo di preservare il valore aziendale attraverso un atteggiamento avverso al rischio, perseguito con un monitoraggio attivo dell'esposizione e l'attuazione di opportune strategie di copertura, attuate centralmente dalla Capogruppo, anche per conto delle società controllate. In particolare:

- Il rischio di cambio è significativo in relazione all'esposizione in dollari statunitensi originata dall'acquisto di diritti sportivi denominati in valuta da parte di Rai (oltre che dal finanziamento della consociata estera Rai Corporation), e di diritti cinematografici e televisivi da parte di Rai Cinema. Tali impegni hanno generato pagamenti per circa 237 milioni di dollari nel 2008 e 170 milioni nel 2009. La gestione è realizzata a far data dalla sottoscrizione dell'impegno commerciale, spesso di durata pluriennale, e ha come obiettivo la salvaguardia del controvalore in euro degli impegni stimati in sede di ordine o di budget. Le strategie di copertura sono attuate attraverso strumenti finanziari derivati - quali acquisti a termine, swaps, e strutture opzionali - senza assumere mai carattere di speculazione finanziaria. La *policy* di gruppo prevede molteplici limiti operativi cui deve attenersi l'attività di copertura.